

[1]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale ordinario di Como, prima sezione civile, composto dai Magistrati:

Dr.ssa Anna INTROINI - Presidente
Dr. Marco MANCINI - Giudice est.
Dr. ssa Laura SERRA - Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

La Ifinet srl ha proposto opposizione allo stato passivo del fallimento Gruppo Cartorama spa lamentando che il credito di euro 99.340,00 a titolo di forniture di servizi informatici erogate (da ottobre 2014 sino a settembre 2015) era stato amesso in chirografo, anziché, come richiesto, in prededuzione in quanto sorto "in occasione e in funzione" della procedura concordataria in continuità ex art 111 LF.

Il Fallimento, costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'opposizione rilevando che non vi era consecutio tra la procedura concordataria e il successivo fallimento; che il credito per forniture eseguite dopo l'omologazione del concordato non potrebbe dirsi sorto in funzione o in occasione della procedura concordataria, conclusasi con l'omologazione; che i servizi forniti comunque non avevano portato alcun vantaggio alla massa dei creditori.

L'opposizione non merita accoglimento.

N. = /2016 Decr.
N. 1178/16 R.G. V.G..
N. 4063/17 Cron.
N. _____ Rep.

Fatto avviso a:

- Registro Imprese;
- Collegio Notarile;
- Archivio Notarile;
- P.M.

Como, _____

Il cancelliere

[2]

In tema di crediti prededucibili la SC ha avuto modo di affermare il principio per cui "l'art. 111, comma 2, l.fall, nell'affermare la prededucibilità dei crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, li individua sulla base di un duplice criterio, cronologico e teleologico, in tal modo prefigurando un meccanismo soddisfacente destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte all'interno della procedura, ma tutte quelle che interferiscono con l'amministrazione fallimentare e, conseguentemente, sugli interessi del ceto creditorio.

Il carattere alternativo dei predetti criteri non consente, peraltro, l'estensione della prededucibilità a qualsiasi obbligazione caratterizzata da un sia pur labile collegamento con la procedura concorsuale, dovendosi in ogni caso accertare il vantaggio arrecato alla massa dei creditori, con apprezzamento che, risolvendosi in un'indagine di fatto, è riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizio di motivazione" (Cass. 25589/2015).

Si tratta peraltro di un elemento oggettivo che ben può precisarsi in una nozione di funzionalità, o strumentalità, di tali crediti (cioè delle attività dalle quali essi originano) rispetto alla procedura concorsuale (Cass. 5098/2014, 7579/2016), con valutazione da operare ex ante non potendo l'evoluzione fallimentare della vicenda concorsuale, di per sé sola e pena la frustrazione dell'obiettivo della norma, escludere il ricorso all'istituto.

La funzionalità dunque opera ad esempio quando le prestazioni erogate dal terzo, per il momento ed il modo con cui sono assunte in un rapporto obbligatorio con il debitore, si coordinino razionalmente con il quadro operativo da questi attivato o di imminente riconoscibile adozione, così da rientrare in una complessiva causa economico-organizzativa almeno preparatoria, per quanto sia in iniziativa del debitore stesso, di una procedura concorsuale tra quelle di cui al r.d. n.267 del 1942.

Ne fuoriescono le spese e gli impegni propri dell'attività corrente dell'impresa (suscettibili semmai di altro statuto protettivo ai sensi

[3]

dell'art.67 l.f.), ma non intrinsecamente coerenti con un complessivo allestimento degli atti necessari all'instaurazione della procedura concorsuale; così come vi sono estranei gli atti determinativi di nuovi debiti, ma il cui margine di ambiguità produttivo-finanziaria non ne permetta agilmente il riconoscimento di una decisa ed originaria destinatarietà alla medesima procedura (Cass n. 24791/2016).

Ciò posto in linea generale, circa i crediti relativi a forniture eseguite dopo l'omologazione del concordato, la SC ha avuto modo di affermare la regola secondo cui, in tema di concordato preventivo, godono del trattamento preferenziale (cd prededuzione) i crediti che attengono sia alla prosecuzione dei contratti pendenti, per il periodo successivo all'ammissione, sia quelli instauratisi successivamente come nuovi rapporti, purché in conformità de/piano industriale oggetto dell'approvazione da parte dei creditori e dell'omologazione da parte del Tribunale, in modo che così si realizzi quella piena coerenza tra le obbligazioni assunte dall'impresa in concordato ed il piano approvato. (Cass n. 17911/2016).

Nella specie, i crediti per servizi e forniture informatiche maturati dopo l'omologa del concordato non possono considerarsi tout court funzionali alla procedura concordataria, in difetto di una loro espressa previsione nell'ambito dei cd. oneri concordatari (cioè quelli necessari perché il concordato potesse trovare esecuzione) all'interno del piano originariamente proposto dalla società debitrice e poi sottoposto, unitamente alla proposta, all'approvazione dei creditori.

Non vale a rendere prededucibili tutti i crediti maturati dopo l'omologa della procedura la circostanza che nel piano di concordato o nella integrazione della relazione del commissario giudiziale ex art 172 lf il creditore Ifinet sia indicato quale creditore strategico, trattandosi di ricognizione delle modalità con cui il proponente intendeva assicurare l'adempimento dell'onere

[4]

concordatario assunto con la proposta da sottoporre all'approvazione dei creditori.

Le spese possono essere compensate in relazione alla novità assoluta della questione trattata.

Si dà atto della sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30.05.2002, n. 115 e, pertanto, parte opponente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, in ragione del rigetto della domanda di opposizione.

P.Q.M.

a) rigetta la opposizione allo stato passivo;

b) compensa le spese;

c) visto l'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 30.05.2002, n. 115, dichiara tenuta la parte opponente al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Si comunichi.

Como, 6.3.2017.

IL GIUDICE est.

IL PRESIDENTE

(dr. Marco Mancini)

(dr.ssa Anna Invernizzi)

